

MOBILITÀ A.S. 2023/2024

Personale docente, educativo e ATA

Scheda tecnica

Il 2 marzo 2023 è stata pubblica l'Ordinanza Ministeriale n. 36 che dà avvio alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2023/24.

PREMESSA

A seguito della nostra incalzante rivendicazione sindacale sostenuta nel corso delle trattative, prendiamo atto della volontà dell'Amministrazione di consentire ai docenti assunti in ruolo l'1/9/22 di presentare domanda per l'a.s. 2023/24 seppur con riserva. Tale apertura resta, per la Federazione UIL Scuola Rua, **solo parziale, perché comunque subordinata ad un eventuale futuro intervento legislativo.**

Abbiamo registrato, diversamente, una **totale chiusura** per i docenti che, al termine della mobilità dello scorso anno, **hanno ottenuto una sede in provincia diversa da quella di titolarità a cui non sarà invece consentito di presentare domanda.** Su questo punto esprimiamo netta contrarietà perché riteniamo che tutto il personale abbia uguali diritti e che l'accesso alla mobilità deve essere consentito senza limitazione alcuna.

Nel corso della trattativa abbiamo più volte proposto all'Amministrazione una soluzione per via contrattuale in grado di superare i limiti introdotti per via legislativa, sostenendo che **attraverso la sottoscrizione di un contratto si possa modificare la legge** secondo anche quanto previsto dal Testo Unico del pubblico impiego (D.lgs. 165/01 art. 2 comma 2).

Abbiamo anche più volte sottolineato che **il tema della mobilità dei docenti è tuttora oggetto di trattativa all'ARAN:** il rinnovo del Contratto di lavoro, per la parte giuridica, ha al centro la mobilità dei docenti proprio a seguito dell'impegno che lo stesso Ministro ha assunto all'atto della sottoscrizione della parte economica dello stesso Contratto.

Intervenire quindi con un atto unilaterale nel corso di una trattativa all'ARAN - proprio sul tema della mobilità - **lo riteniamo non solo irrispettoso ma a limite delle buone ed efficienti relazioni sindacali.** Ciò comunque non limiterà le nostre rivendicazioni nel corso della trattativa per consentire la mobilità a tutto il personale senza limite alcuno.

In conclusione, la Federazione UIL Scuola RUA, prendendo atto dell'indisponibilità da parte dei rappresentanti del Ministero a recepire le soluzioni proposte, e, in coerenza con la posizione assunta lo scorso anno scolastico, **non ha sottoscritto** il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale docente, educativo e ATA.

DOCENTI

LE NOVITÀ PER L'A.S. 2023/24

Tempistica

- ✓ **Personale docente (modalità online): dal 6 al 21 marzo 2023**
 - ✓ Comunicazione al SIDI posti disponibili: **27 aprile 2023**
 - ✓ Comunicazione al SIDI domande di mobilità: **2 maggio 2023**
 - ✓ Pubblicazione movimenti: **24 maggio 2023**

- ✓ **Personale educativo (modalità online): dal 9 al 29 marzo 2023**
 - ✓ Comunicazione al SIDI posti disponibili e domande di mobilità: **3 maggio 2023**
 - ✓ Pubblicazione movimenti: **29 maggio 2023**

- ✓ **Personale ATA (modalità online): dal 17 marzo al 3 aprile 2023**
 - ✓ Comunicazione al SIDI posti disponibili e domande di mobilità: **11 maggio 2023**
 - ✓ Pubblicazione movimenti: **1° giugno 2023**

Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

Chi può presentare domanda per l'a.s. 2023/24

Possono presentare domanda di trasferimento e/o passaggio di cattedra e di ruolo, in provincia e in altre province, per l'a.s. 2023/24, i docenti assunti in ruolo l'1/9/2021 o in anni scolastici precedenti, che per l'a.s. in corso (2022/23):

- non hanno presentato domanda o l'hanno presentata ma non hanno ottenuto nessun movimento;¹
- hanno presentato domanda **all'interno della provincia di titolarità** e hanno ottenuto una scuola **fuori dal comune di titolarità** attraverso l'espressione del **codice sintetico - "comune" o "distretto" - nel modulo domanda**;
- sono stati soddisfatti nella mobilità e rientrano nei vincoli attualmente previsti (es. *per aver*

¹ La parte del CCNI relativa alla "titolarità della sede" introdotta lo scorso anno (art. 2 comma 7), che prevedeva che gli assunti in ruolo a.s. 2021/22 sarebbero comunque stati assoggettati al vincolo triennale qualora non avessero presentato domanda di mobilità o l'avessero presentata senza ottenerla, è **stata abrogata** (art. 1 comma 8 O.M.: "...a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 non trova applicazione l'articolo 2, comma 7, del CCNI 2022").

ottenuto una scuola con codice puntuale o per aver ottenuto un movimento interprovinciale), ma risultino in soprannumero o in esubero o possono far valere una delle precedenzae previste dall'art. 13 del CCNI.

Possono altresì presentare domanda in provincia e in altre province:

- **i docenti che l'1/9/2020 sono stati soddisfatti nella mobilità attraverso l'espressione del codice puntuale di scuola o all'interno del proprio comune di titolarità (con l'a.s. in corso - 2022/23 - termina infatti il terzo anno di blocco);**
- **i docenti che hanno una nomina a tempo indeterminato con decorrenza giuridica l'1/9/2021 ed economica l'1/9/2022 (es. docenti individuati dalla I fascia GPS sostegno - procedura straordinaria – l'1/9/2021 e confermati in ruolo l'1/9/2022).**

Chi non può presentare domanda per l'a.s. 2023/24

1) Docenti assunti in ruolo l'1/9/2021 o in anni scolastici precedenti

Non possono presentare domanda di trasferimento e/o passaggio di cattedra e di ruolo, in provincia e in altre province, **per l'a.s. 2023/24, i docenti assunti in ruolo l'1/9/2021 o in anni scolastici precedenti che:**

✓ **l'1/9/2021 o l'1/9/2022 hanno ottenuto nella provincia di titolarità²:**

- il trasferimento (compreso il movimento da posto comune a sostegno e viceversa), il passaggio di cattedra o di ruolo, attraverso **l'espressione del codice puntuale di scuola** (es. IS Fermi) indicato nel modulo-domanda: **ciò vale sia che abbiano ottenuto la scuola all'interno del comune di titolarità, sia che l'abbiano ottenuta in altro comune o distretto diverso da quello di titolarità;**
- il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa, il passaggio di cattedra o di ruolo, **all'interno del comune di titolarità** (anche se nella stessa scuola di titolarità), **attraverso l'espressione del codice sintetico - "comune", distretto" o "distretto sub comunale" -** indicato nel modulo-domanda.

Il vincolo non si applica:

- a) ai docenti **beneficiari delle precedenzae di cui all'articolo 13 del CCNI** e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui **l'1/9/2021 o l'1/9/2022** abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- b) ai **docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata l'1/9/2021 o l'1/9/2022**, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;
- c) se la scuola ottenuta **al di fuori del comune di titolarità** è stata indicata con il codice sintetico "comune", distretto" o "distretto sub comunale" nel modulo-domanda.

² Articolo 2, comma 2, del CCNI, che richiama l'articolo 22, comma 4, lettera a1) del CCNL "Istruzione e ricerca" del 19 aprile 2018.

✓ **l'1/9/2022 hanno ottenuto in provincia diversa da quella di titolarità³:**

- il trasferimento (compreso il movimento da posto comune a sostegno e viceversa), il passaggio di cattedra o di ruolo **indipendentemente dal codice utilizzato nel modulo-domanda** (sia quindi attraverso **l'espressione del codice puntuale di scuola** - es. IS Fermi -, sia attraverso **l'espressione del codice sintetico** - "comune", "distretto" o "provincia").

Il vincolo non si applica:

- a) ai docenti **beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI** (punto I, III, IV, VI, VII e VIII) e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui l'1/9/2022 abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.

2) Docenti neo-assunti in ruolo a partire dall'1/9/2022⁴

I docenti immessi in ruolo con decorrenza (anche solo giuridica) l'1/9/22, sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, **per tre anni scolastici (incluso l'anno di prova)⁵**.

Durante i 3 anni di vincolo nella scuola di titolarità, gli interessati, oltre a non poter presentare domanda di trasferimento/passaggio, **non potranno** presentare domanda di **assegnazione provvisoria in altra provincia** (potranno quindi presentare domanda di assegnazione provvisoria **esclusivamente nella provincia di titolarità**).

Potranno in ogni caso accettare il conferimento di supplenze per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbiano titolo (art. 36 del CCNL 2007).

Il vincolo non si applica:

- a) in caso di **sovrannumero o esubero**;
- b) se **beneficiari dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92** (docente con grave disabilità o che assiste familiare con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti **successivamente** al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso (per il Ministero sono compresi gli assunti dalle GAE).

Tali docenti possono, limitatamente per l'a.s. 2023/24, presentare domanda con "riserva" in attesa di una eventuale disposizione legislativa che dovrà derogare il vincolo previsto. In assenza di una disposizione legislativa in tal senso, la

³ **O.M. art. 1 comma 7:** Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, numero 6), lettera f), secondo periodo, del decreto-legge n. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

⁴ Sono esclusi i docenti assunti con decorrenza giuridica l'1/9/2021 ed economica l'1/9/2022.

⁵ **O.M. art. 1 comma 4:** Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituito dall'art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, modificato dall'art. 36, comma 2-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

domanda sarà bloccata successivamente.⁶

Blocchi previsti per chi ottiene la mobilità

I docenti soddisfatti nella mobilità l'1/9/2023 sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità per tre anni scolastici qualora questa:

- sia stata espressa nel modulo-domanda con **codice puntuale**: ciò vale sia nel movimento provinciale che in quello interprovinciale;
- si trovi nel **comune di attuale titolarità oppure in diversa provincia indipendentemente dal codice utilizzato nel modulo-domanda** (sia quindi attraverso l'espressione del codice puntuale di scuola - es. IS Fermi -, sia attraverso l'espressione del codice sintetico - "comune", "distretto" "distretto sub-comunale" o "provincia").

Sono salve le deroghe previste per chi il prossimo anno scolastico si troverà in situazioni di soprannumerarietà o in esubero o per chi potrà far valere una delle precedenzae previste.

Assistenza al genitore disabile grave nei trasferimenti provinciali

Il **D.lgs. 105/22, in vigore dal 13 agosto 2022**, ha stabilito che più persone possono assistere il familiare disabile grave, fermo restando la fruizione complessiva di 3 giorni di permesso al mese (che non vengono quindi raddoppiati). Ciò ha di fatto eliminato il "referente unico" ai fini dell'assistenza alla persona disabile.

La precedenza è riconosciuta in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) documentata impossibilità del coniuge del disabile di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
- 2) richiesta di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Per l'esclusione dalla graduatoria interna di istituto:

Allo stesso modo più fratelli che assistono il genitore disabile saranno esclusi dalla graduatoria interna di istituto se:

- 1) documentano la impossibilità del coniuge del disabile di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
- 2) hanno richiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Resta fermo che:

- a) l'esclusione dalla graduatoria interna si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio del genitore disabile;
- b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello del

⁶ O.M. art. 1 comma 4.

genitore disabile, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento.

COSA RIMANE INVARIATO

Le fasi

Per tutti i docenti la mobilità si svolgerà in tre fasi:

- **I fase:** comunale (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità).
- **II fase:** intercomunale (trasferimenti tra scuole di comuni diversi all'interno della provincia di titolarità. Sono compresi i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa, sia se richiesti tra scuole dello stesso comune di titolarità che se richiesti tra comuni diversi).
- **III fase:** Trasferimenti in scuole di una provincia diversa rispetto a quella di titolarità. Passaggi di cattedra e di ruolo all'interno della provincia di titolarità e fra province diverse.

Aliquote

Immissioni in ruolo e trasferimenti/passaggi della III fase

Al termine dei trasferimenti provinciali - comunali e intercomunali (I e II fase):

- il 50% dei posti andrà alle immissioni in ruolo, l'altro 50% alla III fase ovvero ai trasferimenti interprovinciali e ai passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali).

Del 50% destinato alla III fase:

I trasferimenti interprovinciali si effettueranno dopo quelli provinciali:

- nel limite del 25%, delle disponibilità (25% per le classi di concorso dei licei musicali).

I passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali) si realizzeranno:

- nel limite del 25% delle disponibilità (25% per le classi di concorso dei licei musicali).

Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore a favore dei trasferimenti interprovinciali.

Preferenza

Numero

Le preferenze saranno **minimo 1 e massimo 15** ed espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma.

- Nel caso di preferenze sia provinciali che interprovinciali la domanda è unica, per tutti gli ordini di scuola, sempre con un minimo di 1 preferenza e un massimo di 15 preferenze.
- Nel limite delle 15 preferenze non ci sono vincoli rispetto al numero di tipologia di preferenza da poter inserire nella domanda (potrebbero essere espresse anche 15 scuole o 15 comuni o anche

15 province o 10 scuole e 5 comuni e così via).

- Nel caso di presentazione di più domande (es. di trasferimento e di passaggio) le 15 preferenze si intendono per ciascuna domanda

Tipologia

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- scuole
- comuni
- distretti
- codice provincia (solo nel caso della mobilità interprovinciale).

Si può inoltre dare la disponibilità per le seguenti tipologie di posto:

- istruzione degli adulti, che comprende:
 - ✓ corsi serali degli istituti di secondo grado;
 - ✓ centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
 - ✓ sezioni carcerarie ove esprimibili;
- sezioni ospedaliere;
- licei europei.

Specifici codici

Continueranno ad essere utilizzati gli specifici codici sede di organico per:

- i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;
- le sezioni carcerarie ed ospedaliere;
- le sezioni di scuola speciale;
- i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l'educazione degli adulti (ex CTP).

Strutture ospedaliere/serali/carcerarie punti di erogazione di C.P.I.A e comuni isolani

I docenti che intendono trasferirsi su posti attivati **presso strutture ospedaliere/serali/carcerarie punti di erogazione di C.P.I.A. dovranno indicare puntualmente tra le preferenze i codici delle scuole ove sono attivati tali posti.**

In caso di preferenza sintetica (comune, distretto, distretto sub comunale e provincia):

L'indicazione delle disponibilità vale per l'assegnazione ai comuni o ai distretti o alle province nei quali sono presenti tali tipologie di scuole; senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.

Il personale che ha espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alla sede dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.

Comuni isolani

Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura **"isole della provincia"**:

- ✓ il docente intende trasferirsi anche nei comuni isolani, allora deve utilizzare come preferenza di tipo sintetico l'indicazione del distretto "isole della provincia";
- ✓ il docente non intende trasferirsi nei comuni isolani, allora non deve esprimere l'indicazione del distretto "isole della provincia".

Sedi carcerarie scuola primaria

Prima delle operazioni di mobilità gli Uffici Scolastici procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie **ai docenti utilizzati negli ultimi 2 anni sulle predette sedi**. Ai fini dei 2 anni si considera anche l'anno in corso. **La domanda si presenta in modalità cartacea all'ATP di titolarità.**

Quinquennio su posto di sostegno

I docenti titolari su posto di sostegno che non hanno completato l'obbligo di permanenza quinquennale possono partecipare alla mobilità solo per posti di sostegno (naturalmente se non hanno i vincoli precedentemente elencati).

ATTENZIONE: I docenti che per l'a.s. 2022/23 hanno ottenuto il **passaggio di ruolo** su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio.

Ai fini del quinquennio si considerano solo gli anni di ruolo svolti sul sostegno compreso l'anno scolastico in corso e l'eventuale anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo.

Passaggi di cattedra e di ruolo

I passaggi di cattedra e di ruolo possono essere richiesti per l'a.s. 2023/24 solo in possesso dei seguenti requisiti:

- abilitazione per il ruolo o classe di concorso richiesti;
- aver superato l'anno di formazione e prova entro l'a.s. 2021/22.

Per cui il docente neo immesso in ruolo l'1/9/22 e comunque chi, nell'a.s. 2022/23, sta svolgendo l'anno di formazione e prova, non può richiedere il passaggio di cattedra o di ruolo per l'a.s. 2023/24.

Passaggi di cattedra e di ruolo: cosa prevale

Il docente può presentare contestualmente anche **tre distinte domande**: 1) trasferimento, 2) passaggio di cattedra (anche per più classi di concorso dello stesso grado) e 3) passaggio di ruolo (per un solo ruolo).

- In caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra prevalendo comunque su queste ultime.
- In caso di presentazione di domande di trasferimento e passaggio di cattedra, è il docente che

deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza. Qualora ometta tale indicazione prevale comunque il passaggio di cattedra.

Cattedre orarie esterne scuola di I e II grado

Nella scuola secondaria di I e II grado le cattedre possono essere:

- **solo interne** (tutte le ore della cattedra sono in un'unica autonomia scolastica);
- **esterne nello stesso comune** (le ore della cattedra sono divise tra due o più scuole di uno stesso comune);
- **cattedre tra comuni diversi** (le ore della cattedra sono divise tra due o più scuole di uno stesso comune).

Attenzione: quando il docente inserisce le preferenze all'interno del modulo-domanda ed esercita l'opzione b) o c), **non può scegliere la scuola di eventuale completamento.**

Sequenza

Cattedre esterne (preferenza puntuale o sintetica)

In caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

- ✓ le cattedre interne alle scuole;
- ✓ le cattedre orario esterne stesso comune;
- ✓ le cattedre orario esterne tra comuni diversi.

In caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

- ✓ le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
- ✓ le cattedre orario esterne con completamento all'interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l'ordine del bollettino;
- ✓ le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l'ordine del bollettino.

Docenti senza sede o in esubero in provincia

Trattamento dei docenti senza sede o in esubero nella provincia

Il docente senza sede o in esubero sulla provincia può partecipare alla mobilità e concorre, senza alcuna precedenza e con il suo punteggio, con tutti gli altri docenti a domanda volontaria esprimendo **fino a 15 preferenze.**

- Se non soddisfatto a domanda parteciperà al trasferimento d'ufficio in provincia, al termine della II fase, secondo la tabella di viciniorietà tra comuni a partire dalla prima preferenza espressa.
- Se non presenta domanda sarà trattato con punteggio zero a partire dal primo comune della provincia di titolarità secondo l'ordine di viciniorietà tra comuni.

Assegnazione dei docenti in plessi situati in comuni diversi

I posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quella sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità

e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto.

La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze art. 13 CCNI.

Punteggio del servizio pre-ruolo/altro ruolo

Servizio pre-ruolo o svolto in altro ruolo

Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre-ruolo e svolto in altro ruolo è equiparato a quello di ruolo.

PERSONALE EDUCATIVO

Sedi richieste

Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili.

Tipologie di preferenze

Le preferenze espresse devono essere elencate nell'ordine prescelto indicando istituto, comune, provincia.

Preferenze provinciali

Si ha la possibilità di indicare tutti gli istituti ubicati nella provincia. L'assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.

Preferenze interprovinciali

Per il movimento interprovinciale possono essere espresse fino a nove province diverse.

Servizio pre-ruolo o svolto in altro ruolo

Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre-ruolo e svolto in altro ruolo è equiparato a quello di ruolo.

DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Mobilità territoriale e professionale

La mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (dalla primaria alla secondaria) avviene con i seguenti criteri:

- la mobilità territoriale o professionale può essere espressa fino ad un massimo di 5 diocesi su due regioni (inclusa quella di appartenenza);
- la scelta potrà avvenire per la diocesi e non per la sede;
- l'Ufficio Scolastico Regionale dovrà formulare una graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani di tutti i docenti di religione a tempo indeterminato; tale graduatoria sarà utilizzata per individuare l'eventuale personale che risulta soprannumerario sulla singola istituzione scolastica.

Inoltre:

- Per poter chiedere il trasferimento da una diocesi ad un'altra il docente deve avere l'idoneità della diocesi di destinazione.
- Per poter chiedere il passaggio dalla primaria alla secondaria e viceversa, bisogna essere idonei nel grado richiesto.

N.B. L'utilizzazione su una sede diversa nella stessa diocesi per lo stesso settore formativo (es.: dalla sede A alla sede B nell'ambito della scuola secondaria di 1° e 2° grado; oppure dalla sede X alla sede Y nell'ambito della scuola primaria/infanzia) è regolata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, dunque non nella prima fase dei trasferimenti.

Le fasi

Ferma restando l'assegnazione all'istituzione scolastica in cui gli insegnanti di religione cattolica prestano servizio, le operazioni di mobilità si collocano nelle seguenti fasi:

- I fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica della medesima diocesi;
- II fase: mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa regione;
- III fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica di diocesi diverse appartenenti alla stessa regione;
- IV fase: mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse;
- V fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica in diocesi di altra regione.

Annualmente tutti i docenti di religione a tempo indeterminato devono presentare la scheda per la graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione dei soprannumerari. La tempistica viene individuata da apposita comunicazione da parte del Ministero salvo diversa indicazione da parte degli Uffici scolastici territoriali.

DSGA

I DSGA neo immessi in ruolo:

- ottengono la titolarità all'atto dell'immissione in ruolo.
- in caso di sopravvenuta indisponibilità, può essere scelta, nell'ambito della provincia di assegnazione, una diversa sede tra quelle vacanti e gli anni svolti nella scuola di nuova assegnazione si cumulano con quelli svolti nella precedente, ai fini del computo dei tre anni di blocco;
- devono restare nella scuola di prima destinazione, ossia di immissione in ruolo, per almeno tre anni;
- possono partecipare alla mobilità dopo i succitati tre anni.

Il vincolo suddetto non si applica nei casi di soprannumero che, per i DSGA, si verificano quando l'istituto scolastico di titolarità perde l'autonomia e/o è oggetto di dimensionamento.

PERSONALE ATA

Numero domande che può presentare

- Il personale ATA in attesa di sede definitiva (es. neo immesso in ruolo) deve presentare domanda di mobilità.
- Il personale ATA può chiedere contemporaneamente il trasferimento provinciale o per sedi di una sola altra provincia: in tal caso deve presentare congiuntamente le due domande. Qualora risulti accolta la domanda di trasferimento per altra provincia, non si tiene conto della domanda di trasferimento provinciale.
- Il personale ATA può chiedere il passaggio di profilo (nella stessa area) purché in possesso del titolo.

Preferenze

Possono essere espresse fino a 15 preferenze. Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- scuola
- distretto
- comune
- provincia
- istruzione degli adulti

Servizio pre-ruolo o svolto in altro ruolo

Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre-ruolo e quello di altro ruolo, prestato nella rispettiva fascia di appartenenza, è equiparato a quello di ruolo.

Assegnazione in sedi situate in comuni diversi

I posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quella sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenzae.

COLLABORATORI SCOLASTICI E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI (PROCEDURE SELETTIVE ART. 58, COMMI 5 E SS. D.L N.69/2013; ART. 1 COMMI 619 E 622 L. 205/2017)

- il personale immesso in ruolo a tempo parziale non partecipa alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio fino a quando non intervenga la conversione del relativo rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
- il personale immesso in ruolo a tempo pieno, o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno, partecipa alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio, secondo le ordinarie modalità previste dal Contratto.

LE PRECEDENZE

Personale docente, educativo e ATA

- I)** Disabilità e gravi motivi di salute (docenti non vedenti o emodializzati).
- II)** Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.
- III)** Personale con disabilità (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92) e personale che ha bisogno di particolari cure continuative.
- IV)** Assistenza al familiare
 - 1.** Assistenza al figlio con disabilità (o equiparati); assistenza da parte di chi esercita la tutela legale;
 - 2.** Assistenza al coniuge o da parte del figlio al genitore con disabilità.
- V)** Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità.
- VI)** Personale coniuge di militare o di categoria equiparata.
- VII)** Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.
- VIII)** Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998.

Obbligatorietà/non obbligatorietà del codice sintetico "comune"

- **PER LE PRECEDENZE n. III** (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92 e personale che ha bisogno di particolari cure continuative):

Nella sez. "preferenze" è obbligatorio indicare come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche del comune di residenza, nel caso dell'art. 21 e art. 33 comma 6 legge 104/92; dell'istituto di cura nel caso delle cure continuative.

Il codice del comune o distretto sub comunale (di residenza/istituto di cura) **è obbligatorio indicarlo** (anche preceduto dalle singole scuole) **solo se si indicano anche preferenze relative ad altri comuni.**

- **PER LE PRECEDENZE n. IV** (assistenza figli, tutore legale, assistenza coniuge o genitori); n. VI (Legge 100 coniuge militare); n. VII (mandato amministrativo):

Nella sez. "preferenze" **è comunque obbligatorio indicare il codice sintetico del comune o sub comunale** (anche preceduto dalle singole scuole) di assistenza (IV), dove è stato trasferito il coniuge militare (VI) o dove si svolge il mandato (VII) **indipendentemente se si indichino o meno anche preferenze relative ad altri comuni.** Pertanto, l'indicazione della preferenza sintetica "comune" o distretto "sub comunale" è sempre obbligatoria.

SOLO PER IL PERSONALE DOCENTE – "PARTICOLARI" PRECEDENZE

I docenti che hanno insegnato per almeno 3 anni, anche a tempo determinato, in:

- strutture ospedaliere
- presso le istituzioni penitenziarie
- nei corsi serali

- nei CPIA (ex CTP)

hanno una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi solo per detti corsi, se ovviamente richiesti nella domanda.

- ✓ Ai fini del triennio si conta anche l'anno in corso.
- ✓ Ai fini del conteggio degli eventuali anni di servizio a tempo determinato si considera valida la supplenza di almeno 180 gg. (anche non continuativi) o se svolta ininterrottamente da almeno il 1° febbraio fino agli scrutini.